



CITTÀ
DI ANDRIA

Ad iniziativa di Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali	N. proposta 23
	Data 05/03/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE SUL RICORSO N. 823/2022 E SUL RICORSO N. 660/2025 IN FAVORE DELLA DITTA IMMOLAD S.R.L.

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L.vo 267/2000
- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari sez. 5 con sentenza n. 2159/2022, depositata in data 29/09/2022 ha accolto il ricorso n. 823/2022 proposto dalla società Immolad S.r.l. (rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Bernardi Antonella) e depositato in data 07/04/2022, in cui, per le ragioni espresse in sentenza, condannava il Comune di Andria al rimborso dell'IMU /TASI dall'1/7/2016 e al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 900,00;
- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari sez. 4 con sentenza n. 2401/2025, depositata in data 13/10/2025 ha accolto il ricorso n. 660/2025 proposto dalla suddetta società (rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Bernardi Antonella) e depositato in data 17/03/2025 in cui, per le ragioni espresse in sentenza, condannava il Comune di Andria al rimborso dell'IMU includendo l'annualità 2019, all'annullamento dell'avviso di accertamento n. 201901763 IMU 2019 e al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 1.000,00 oltre accessori se dovuti come per legge;
- con nota del 27/01/2026, protocollo n. 9960 l'avv. Indiveri Felice, in nome e per conto della società Immolad S.r.l. ha chiesto il rimborso dell'IMU/TASI dall'1/7/2016 pari, in totale ad € 38.746,47 oltre interessi maturati e maturandi e il pagamento delle spese processuali pari, in totale ad € 936,00;
- con nota del 05/03/2026, protocollo n. 28041 la dott.ssa Bernardi Antonella ha chiesto il pagamento delle spese processuali pari, in totale ad € 1.397,55;
- l'Ente, previo riconoscimento di debito fuori bilancio, dovrà quindi, procedere al pagamento delle suddette somme (compreso gli interessi maturati);

Richiamato l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" che stabilisce che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Verificato che i predetti provvedimenti giurisdizionali rientrano tra le fattispecie riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (sentenze esecutive);

Rilevato che risultano sussistere i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia:

- la riconducibilità ad una delle ipotesi previste dall'art. 194, c.1 del TUEL che, nel caso di specie, risulta essere una sentenza esecutiva (lett. a);
- la certezza, cioè l'esistenza di un'obbligazione a dare inevitabile per l'ente;
- la liquidità, cioè che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo

ammontare e che l'importo sia determinato o determinabile;

- l'esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Dato atto che ai sensi dei vigenti principi contabili i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, sono tenuti ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste ma di accertare se esso rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e, quindi di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali, Dott. Raffaele Laforenza, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanziario Dott. Raffaele Laforenza in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione economico Finanziaria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale,

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari, in totale, ad € **51.832,34** (€ 936,00 + € 1.397,55 spese processuali + € 38.746,47 rimborso tributo + € 10.752,32 interessi sul rimborso), di cui alla sentenza n. 2159/2022, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari sez. 5 ed alla sentenza n. 2401/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari sez. 4 in favore della Società Immolad S.r.l. – Viale Francesco De Blasio snc – 70132 – Bari (BA) P. IVA 07667920727;

3. di dare atto che il summenzionato debito trova copertura al capitolo n. 126013 del Bilancio di previsione 2026-2028, Esercizio Finanziario 2026;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

IL COLLEGIO

- ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/03/2026, trasmessa in pari data, avente ad oggetto: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE SUL RICORSO N. 823/2022 E SUL RICORSO N. 660/2025 IN FAVORE DELLA DITTA IMMOLAD S.R.L;

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che prevede il riconoscimento consiliare dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

PRESO ATTO CHE il debito trae origine da due distinti provvedimenti giurisdizionali emessi dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari:

- Sentenza n. 2159/2022 (Ricorso n. 823/2022), depositata il 29/09/2022, che ha accolto il ricorso per il rimborso IMU/TASI (dal 01/07/2016) e condannato l'Ente alle spese di giudizio;
- Sentenza n. 2401/2025 (Ricorso n. 660/2025), depositata il 13/10/2025, che ha accolto il ricorso per il rimborso IMU 2019, annullando l'avviso di accertamento n. 201901763 e condannando l'Ente alle spese legali;

CONSIDERATO che il debito complessivo da riconoscere ammonta ad € 51.832,34, comprensivo di capitale, interessi e spese processuali, così ripartito:

- € 38.746,47 a titolo di rimborso tributo (IMU/TASI);
- € 10.752,32 per interessi maturati sul rimborso;
- € 936,00 per spese processuali relative alla sentenza n. 2159/2022;
- € 1.397,55 per spese processuali relative alla sentenza n. 2401/2025;

- RILEVATO che la fattispecie in esame rientra pienamente nell'ipotesi di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il debito deriva da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
 - CONSIDERATO che il debito trova copertura finanziaria sul capitolo n. 126013 del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
 - VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali, Dott. Raffaele Laforenza, in data 05/03/2026;
 - VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, Dott. Raffaele Laforenza, in data 05/03/2026;
- tutto ciò premesso e considerato,



Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2026 riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 51.832,34 in favore della società IMMOLAD S.r.l..

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione, alla competente sezione della Corte dei Conti, anche con riferimento ad eventuali profili di responsabilità conseguenti alla necessità di ricorrere alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Andria, 05/03/2026

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Cafagna

dr. Ezio Filippo Castoldi

dott.ssa Elisabetta Cipolloni